

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 5 novembre 2025, n. 262

Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) in località 'Mezzana di Marco' composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,8 MW e delle relative opere di connessione, anche nel territorio comunale di Torremaggiore (FG) di cui al codice pratica TERNA S.p.A. cod: 202001930.

Proponente: ETAV S.r.l., Via Unità d'Italia, 14, 35010 Limena (PD), Cod. Fis. e P. IVA 01164760959.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica, ing. Francesco Corvace, su istruttoria effettuata dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili

PREMESSO CHE

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto (1997)**, alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il **4 ottobre 2016** e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta **RED II**);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante *Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica;

- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili*;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (*Decreto PNRR 2*);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER.

per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere – Approvazione indirizzi metodologico-operativi";
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER".

ATTESO CHE

- Il **D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad **Autorizzazione Unica** rilasciata dalla Regione;
- L'**Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss.** sulla **Conferenza di Servizi**;
- Il **D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- Il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER;
- Il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo;
- La **Regione Puglia**, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina

amministrativa e programmatoria in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica.

RILEVATO CHE

- La ETAV Srl (di seguito solo “Società”, “Istante” o “Proponente”) con nota acquisita agli atti al prot. n. 9350 del 29/12/2020, ha trasmesso Istanza di Autorizzazione Unica (AU), ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione e l’esercizio di un impianto costituito da tre aerogeneratori della potenza di 5,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 16,8 MW, sito nel comune di Casalvecchio Di Puglia (FG) in località Mezzana di Marco e relative opere e infrastrutture connesse.
- La Provincia di Foggia, Autorità Competente ai fini PAUR (di seguito solo “AC ai fini PAUR”) con nota prot. 2021/0031787 del 17/06/2021 (acquisita al prot. n. 6571 di pari data) informava, ai sensi dell’art. 27 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo dell’avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale del progetto e degli ulteriori elaborati relativi al progetto in argomento, comunicando altresì che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, le amministrazioni e gli enti in indirizzo, per i profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della profili di rispettiva competenza, verificano l’adeguatezza e la completezza della documentazione.
- L’istante con nota acquisita al prot. n. 6806 del 28/06/2021 presentava alla scrivente Sezione e alla Provincia di Foggia alcune precisazioni in merito alla procedura di VIA per il progetto di che trattasi.
- Questa Sezione, con nota 11620 del 10/11/2021, formalizzava una richiesta di integrazioni funzionali all’avvio del procedimento di A.U., rappresentando in particolare che non risultava definita la soluzione di connessione, infatti si rilevava che la documentazione in atti non conteneva né il preventivo di connessione, né gli elaborati tecnici necessari al rilascio dell’autorizzazione degli impianti di rete per la connessione predisposti o validati dal gestore di rete competente, né gli elaborati relativi agli impianti di utenza per la connessione anch’essi predisposti dal proponente e validati dal gestore di rete competente.
- la Società, con nota acquisita agli atti al prot. n. 12384 del 25/11/2021, comunicava di aver aggiornato il progetto in data 25/10/2021 a seguito della variazione della connessione, presentandolo sul sito web istituzionale dell’AC.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 12541 del 29/11/2021, chiedeva di procedere al caricamento del progetto integrato sul portale regionale, ai fini di una compiuta istruttoria.
- Con nota in atti al prot. n. 12699 del 02/12/2021, la Società trasmetteva la comunicazione di documentazione integrata.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 7119 del 25/07/2022, a seguito di disamina della documentazione pervenuta ai fini A.U., riscontrava anomalie formali che venivano comunicate alla società proponente, invitando la stessa a fornire le integrazioni richieste; tale richiesta veniva riscontrata dalla società con note acquisite ai prot. n. 7627 e prot. n. 7629 in data 04/08/2022.
- Con nota acquisita al prot. n. 10217 del 21/06/2023, la Società trasmetteva all’AC ai fini PAUR, e a questa Sezione per conoscenza, la comunicazione di caricamento sul portale dell’AC ai fini PAUR del progetto aggiornato con l’indicazione delle opere di rete, a seguito dell’ottenimento del benestare da parte del gestore di rete.
- L’AC ai fini PAUR, con nota prot. n. 84777 del 16/02/2024, acquisita al prot. 85951 in pari data, convocava la Conferenza di Servizi (di seguito solo CdS) in data 28 marzo 2024 da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona.
- Durante la CdS tenutasi il 28 marzo 2024, questa Sezione comunicava all’AC ai fini PAUR la procedibilità dell’istanza di AU per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di cui all’oggetto e relative opere e infrastrutture connesse, giusto verbale trasmesso con nota prot. n. 16666 del 02/04/2024, acquisita al prot. n. 162182 in pari data; con la medesima nota l’AC ai fini PAUR sollecitava ENAC e l’Autorità di Bacino ad esprimere il parere di propria competenza entro la successiva seduta di conferenza di servizi; contestualmente, aggiornava la CdS al 14/05/2024.

- Durante la CdS tenutasi il 14/05/2024, l'AC ai fini PAUR dichiarava di aver analizzato il parere consultivo non favorevole del CTVA del 2021 e comunicava gli esiti positivi con prescrizioni dell'istruttoria dell'ufficio, giusto verbale della CdS trasmesso con nota prot. 26545 del 17/05/2024, acquisita al prot. n. 236324 in pari data; con la medesima nota si aggiornava la CdS al 21/06/2024, stante la necessità di acquisire il parere paesaggistico della Provincia di Foggia, il parere di ENAC, di SNAM e del Consorzio di Bonifica.
- Durante la CdS svoltasi il 21 giugno 2024, veniva presentata la bozza di misure di compensazione da riconoscere al Comune di Casalvecchio di Puglia. Il Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia richiedeva che all'interno della convenzione ricevuta a mezzo PEC dalla Società venissero apportate delle modifiche. Per tale ragione in sede di CdS la società e il Comune stabilivano che avrebbero preso contatti per individuare la soluzione migliore.
- Il verbale della CdS del 21/06/2024 veniva trasmesso dall'AC con nota prot. 34223 del 26/06/2024, acquisita al prot. n. 320014 in pari data, e con la medesima comunicazione la CdS era aggiornata al 22 luglio 2024.
- Con nota prot. 35139 del 02/07/2024, acquisita al prot. n. 331728 in pari data, la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, trasmetteva la Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio n. 1063 dell'1/07/2024 con cui veniva rilasciato *"accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni"* per *"gli aerogeneratori denominati A01 e A02; [...] l'aerogeneratore denominato A03 previsto in progetto, non risulta coerente e compatibile con le previsioni del PPTR"*.
- Con nota acquisita al prot. n. 358809 del 15/07/2024 e 367921 del 19/07/2025, la Società trasmetteva le proprie osservazioni alla succitata Determinazione n. 1063 dell'1/07/2024.
- Con nota prot. 39869 del 26/07/2024, acquisita al prot. n. 380979 in pari data, l'AC ai fini PAUR trasmetteva il verbale della CdS svoltasi il 22/07/2024, durante la quale il Responsabile del Procedimento dell'AC ai fini PAUR dichiarava di *"aver visionato la nota inviata da parte della società (pervenuta all'Ufficio con prot. 38689 del 19 Luglio 2024) con la quale il proponente controdeduce alla mancata approvazione dell'aerogeneratore n. 3 da parte del Paesaggio. L'Ufficio Ambiente acquisisce favorevolmente i punti descritti in tale nota e soprattutto:*
 - *L'annullamento dell'effetto cluster grazie all'allineamento della A03 con aerogeneratori esistenti che a loro volta sono paralleli alla strada a valenza paesaggistica.*
 - *Il rendering dal quale si evince la parziale copertura della visuale della A03 grazie alla morfologia del territorio limitrofo.*

Quindi l'ing. Raouahi (Responsabile del Procedimento dell'AC ai fini PAUR) comunica ai partecipanti che l'Ufficio dà parere favorevole anche all'aerogeneratore A03 e che redigerà una nota ufficiale con la quale chiederà nulla osta al Settore Paesaggio per questa pala. Di tutto questo verrà poi dato atto nel Provvedimento Dirigenziale di VIA."

Durante la medesima CdS, la Società riportava i contenuti della Convenzione proposta via pec al Comune di Casalvecchio di Puglia, *"riassumendo che: la Convenzione si riferisce all'impianto nella sua potenza nominale di 16,8MW e alla produzione di progetto attesa; essa prevede l'attualizzazione del 3% dei ricavi al tasso del 5,11%, tasso individuato dal MISE come tasso di attualizzazione per gli investimenti incentivati, per un valore di Euro 870.000,00. Tale valore sarà corrisposto in termini di opere compensative, realizzate a prezzi di mercato. Tali opere potranno essere o un impianto fotovoltaico o un impianto minieolico, di taglia da definire al fine di contenere i costi di realizzazione entro il valore calcolato.*

Il Sindaco di Casalvecchio tiene a precisare che l'importo delle misure compensative dovrà essere considerato senza utile d'impresa e la voce dei lavori considerati a prezzo di mercato."

Con la medesima nota, la CdS era aggiornata al 01/08/2024.

- Con nota acquisita al prot. n. 404399 dell'08/08/2024, l'AC ai fini PAUR trasmetteva il verbale della conferenza di servizi decisoria dell'1/08/2024 durante la quale il Responsabile del Procedimento aveva aggiornato *"i partecipanti in merito al parere del Settore Paesaggio della Provincia di Foggia, il quale,*

dopo un confronto diretto con il Funzionario Tecnico, concorda sull'allineamento della terza pala con le altre esistenti, queste ultime parallele alla strada di rilevanza paesaggistica.

A seguito di questa conferenza, l'ing. Raouhi" (Responsabile del Procedimento) "inoltrerà una nota al Settore Paesaggio, il quale risponderà con una nota ufficiale di Nulla Osta (che verrà allegata al presente verbale), confermando quanto riassunto poc'anzi. Pertanto, si conferma in sede di Conferenza odierna la Compatibilità Ambientale e Paesaggistica.

Sul tema delle Misure Compensative si conferma la volontà di un accordo tra la Società e il Comune competente in cui si stabilisce il 3% dei ricavi al tasso del 5,11%, tasso individuato dal MISE come tasso di attualizzazione per gli investimenti incentivati".

Il Responsabile del procedimento, alla luce dell'istruttoria espletata, dei pareri pervenuti e del provvedimento del Settore Paesaggio, dichiarava conclusi i lavori della conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, sulla base delle posizioni prevalenti, esprimeva parere favorevole al rilascio del P.A.U.R. subordinando l'adozione di quest'ultimo al previo rilascio dell'A.U. regionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

- Con nota acquisita al prot. n. 413514 del 21/08/2024, l'AC ai fini PAUR trasmetteva il Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d'Impatto Ambientale che esprimeva *"giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia in località 'Mezzana di Marco' composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,8 MW e delle relative opere di connessione, anche nel territorio comunale di Torremaggiore - aggiornato con effettive opere di rete, proposto dalla società ETAV SRL e presentato in data 22/12/2020 ed assunto al prot. n. 55605"* (prot. AC).
- Questa Sezione con nota prot. n. 446831 del 16/09/2024 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la *"Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità"* ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi in data 1/08/2024 precisando che In assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti.
La Sezione Opere Pubbliche ed Infrastrutture della Regione Puglia, con nota assunta al prot. n. 454070 del 19/09/2024, richiamava la nota circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023 comunicando di attenersi a *"Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale"*.
- Con nota prot. 493663 del 10/10/2024, la scrivente Sezione invitava il Comune di Casalvecchio di Puglia e il Comune di Torremaggiore a pubblicare presso i propri albi pretori la *"comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"*; contestualmente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla presente, comunicando anticipatamente allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione.
- Con nota acquisita al prot. n. 517329 del 22/10/2024, il Comune di Torremaggiore invitava la Società proponente a concordare un incontro presso la sede dell'Ente, *"al fine di pattuire le "misure di compensazione ambientali e territoriali, previste dal D.M. 10.09.2010 a norma della L.R. n. 28 del 07-11-2022, da corrispondere prima della sua installazione, anche previa stipula di specifica Convenzione con questo Ente"*.
- Con nota acquisita al prot. 559405 del 13/11/2024, il Comune di Torremaggiore trasmetteva la relata

di pubblicazione su Albo Pretorio (dal 10/10/2024 al 25/10/2024) dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe.

- Con nota prot. 6559 del 14/11/2024, acquisita al prot. 562625 in pari data, il Comune di Casalvecchio di Puglia trasmetteva la relata di pubblicazione su Albo Pretorio (dal 14/10/2024 al 13/11/2024) dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe.
- Con nota acquisita al prot. 575968 del 21/11/2024, la Società proponente trasmetteva evidenza dell'avvenuta pubblicazione su due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) degli avvisi di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe. Dalla pubblicazione degli avvisi predetti non sono pervenute osservazioni alla Sezione scrivente.
- Con nota prot.n. 591880 del 29/11/2024 questa Sezione regionale competente comunicava la conclusione dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio del titolo ex art.12 del D Lgs 387/2003, alle condizioni e prescrizioni richiamate dalla Provincia di Foggia nel verbale della Conferenza di Servizi del 01/08/2024 trasmesso con nota prot. n. 42193 del 8/08/2024 (acquisita al prot. n. 404399 di pari data), e nel provvedimento dirigenziale di VIA trasmesso con la menzionata nota acquisita al prot. n. 413514 del 21/08/2024, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale.
Con nota acquisita al prot. n. 647061 del 31/12/2024, la Società trasmetteva la documentazione richiesta.
- Con nota acquisita al prot.n. 36559 del 23/01/2025 la Società trasmetteva l'atto unilaterale sottoscritto dal rappresentante legale.
Tale atto, trasmesso dalla scrivente Sezione con nota prot. 39140 del 24/01/2025 al Servizio Contratti e Programmazione, veniva repertoriato con il n. 26456 del 04/02/2025.
- In fase di revisione finale del provvedimento, la scrivente Sezione rilevava l'assenza della certificazione in merito agli Usi Civici e ne dava notizia al Proponente per le vie brevi. Il Proponente notiziava l'ufficio procedente di aver avviato le attività tese a favorire il completamento istruttorio su questo punto, per quanto atteneva alle proprie competenze. Tale circostanza si protraeva fino alla data di cui alla successiva comunicazione.
- Con nota acquisita al prot. 330571 del 18/06/2025, il Proponente comunicava che avrebbe proceduto a inoltrare a Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica - Osservatorio Abusivismo ed Usi Civici (da ora, "Osservatorio") istanza di attestazione di vincolo demaniale di uso civico sui terreni interessati dal progetto. Precisava inoltre che:
 - avrebbe stralciato dal progetto e dall'istanza quei terreni che, a seguito di autonoma ricerca, aveva riscontrato essere interessati da usi civici demaniali.
 - Contestualmente all'istanza, avrebbe reso noto all'Osservatorio sia la ricerca che l'elenco dei terreni stralciati di cui sopra.
- La scrivente Sezione, a seguito della nota appena menzionata, comunicava con nota prot. 343582 del 23/06/2025 la sospensione dell'iter di AU nell'attesa che il Proponente trasmettesse evidenza dell'avvenuta presentazione della suddetta istanza nonchè il relativo riscontro del competente ufficio.
- Con nota acquisita al prot. 352045 del 26/06/2025 il Proponente dava evidenza dell'avvenuta presentazione della suddetta istanza.
- Con nota acquisita al prot 431897 del 30/07/2025, il Proponente trasmetteva alla scrivente Sezione la nota prot 392513 del 11/07/2025 dell'Osservatorio, con la quale l'Osservatorio, dopo aver premesso di essere l'unico Ente competente al "*rilascio dell'attestazione di sussistenza/insussistenza del vincolo demaniale di uso civico*", riferiva sullo stato generale delle ricognizioni dei terreni gravati da usi civici effettuate nei Comuni di Casalvecchio di Puglia e di Torremaggiore.
- Con nota prot. 471937 del 02/09/2025, acquisita al prot. 472549 in pari data, l'Osservatorio attestava che i terreni oggetto di istanza non risultavano gravati da Uso Civico.

- Con nota prot. n. 524520 del 26/09/2025 il Proponente dichiarava, *“sotto la propria responsabilità ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, “che le modifiche introdotte al Piano Particellare d’Esproprio sono in riduzione a seguito di una ottimizzazione della fase di esecuzione dei lavori la quale ha reso non necessari l’asservimento e l’occupazione di alcune aree che erano precedentemente previste in occupazione temporanea e/o occupate per mere esigenze di cantiere; la modifica in riduzione riguarda l’eliminazione delle seguenti particelle catastali:*
 - *Comune di Torremaggiore, foglio 11, partt. 29,30*
 - *Comune di Torremaggiore, foglio 72, partt. 15, 150, 151, 152, 153, 168, 186”**“e, per l’effetto, rinuncia per le suddette particelle al procedimento di approvazione del progetto ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità”.*
- Con nota acquisita al prot. 596800 del 23/10/2025, il Proponente comunicava l’avvenuto cambio di rappresentante legale in data 10/04/2025.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell’ambito del procedimento PAUR ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (PAUR), delegato alla Provincia *ex lege* e culminato nella conferenza decisoria del 7.05.2024, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all’autorità competente PAUR (Provincia di Foggia) per quanto non espressamente richiamato o riportato:

1. Provincia di Foggia, Settore Ambiente, Determinazione Dirigenziale, nota prot. n. 043053 del 21/08/2024, acquisita al prot. 413514 in pari data.

“Considerato che:

- *le sedute delle conferenze dei servizi si sono regolarmente tenute in data: 28/03/2024, 14/05/2024, 21/06/2024, 22/07/2024, 01/08/2024;*
- *nel corso delle sedute delle conferenze dei servizi questo Settore ha dato evidenza di tutti i pareri favorevoli, favorevoli con prescrizioni e non favorevoli acquisiti agli atti del procedimento.*

Considerato e acquisito il parere non favorevole del Comitato Tecnico Provinciale VIA espresso nella seduta del 06/05/2021 (ALL.1)

Considerato che,

- *nel corso dell’istruttoria espletata dall’Ufficio, il Responsabile del Procedimento ha superato le perplessità rinvenute dal CTP VIA della Provincia di Foggia, ritenendo assentibile in termini tecnici il progetto de quo, sulla base di una serie di motivazioni: [omissis].*
- *In merito al parere positivo con prescrizioni rilasciato dall’Amministrazione Beni del Demanio Armentizio della Regione Puglia, pervenuto al protocollo della Provincia di Foggia i 02/04/2024 al n. 16747, la Etav S.r.l. ha inviato una nota in data 13/05/2024 in cui chiede che venga riformulata la prescrizione di stralcio della realizzazione dell’adeguamento viario temporaneo. Il motivo della richiesta di Etav S.r.l. consiste nel fatto che senza l’adeguamento della viabilità non ci sarebbe la possibilità di trasportare gli aerogeneratori in sito.*
È opportuno specificare che le opere di adeguamento della viabilità esistente, nonché gli allargamenti temporanei, rientrano tra gli interventi ammissibili ai sensi degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR; infatti, il comma 2 degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR sancisce che sono interventi “non ammissibili” a) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).
Il breve tratto di viabilità temporanea prevista in progetto non comporta la costruzione di trincee, rilevati e viadotti e sarà realizzata a raso, ossia, senza quei “rilevanti movimenti terra” che le norme del PPTR richiamate vieterebbero. La natura temporanea dell’opera, infine, non genera alcuna “compromissione del paesaggio” e a fine cantiere lo stato dei luoghi sarà riportato a quello ante operam.

Relativamente al calcolo della gittata massima del frammento di 5 metri, considerando un aerogeneratore VESTAS V150 avente altezza al mozzo di 105 mt, diametro di 150 mt e rpm di 10... [omissis] si ritiene assentibile la realizzazione delle tre torri.

[...]

Rilevato che, sulla base delle predette considerazioni, il Responsabile del Procedimento ha confermato la compatibilità ambientale e paesaggistica, così come espresso nella CdS decisoria del 01/08/2024, ritenendo opportuno, ad ogni buon conto, inserire le seguenti prescrizioni:

1. Per quanto riguarda l'aerogeneratore 02, tramite sistema software di controllo, lo stesso dovrà avere un numero di giri, quando è in direzione dei recettori r05 ed r06, tale che il valore della gittata max sia inferiore alla distanza tra il suddetto aerogeneratore ed i recettori citati.
2. A verifica e conferma di quanto riportato nello studio naturalistico, con le sue 300 pagine e più, si prescrive il monitoraggio post-operam di un anno

Tenuto conto che, nonostante il parere negativo espresso dal Comitato VIA, il Responsabile del Procedimento, viste le proprie competenze in materia, la documentazione e le osservazioni prodotte dal proponente, ritiene di poter esprimersi in merito in modo tale da superare le perplessità evidenziate dal CTP VIA;

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 1063 del 01/07/2024 del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia (ALL.2), mediante la quale, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, veniva rilasciata l'accertamento di compatibilità paesaggistica "in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori denominati A01 e A02."

Preso atto della Nota di Riscontro del Servizio Tutela del Territorio della Provincia di Foggia (ALL.3), acquisita con nota prot. 41891 del 07/08/2024, mediante la quale evidenziava che: [omissis]

Vista l'analisi elaborata dal RUP (istanza 2020/00159/VIA-PAUR) secondo la quale l'aerogeneratore A03 risulterebbe di fatto allineato ad altri aerogeneratori già assentiti e realizzati, questo Servizio ritiene corretta ed idonea la valutazione eseguita e le conseguenti determinazioni."

Considerato che, nel corso della Conferenza di Servizi conclusiva del 01/08/2024 il Funzionario Tecnico titolare di E.Q. del Settore Ambiente, nonché Responsabile del procedimento, ing. Montasser Raouahi, alla luce dell'istruttoria espletata, dei pareri pervenuti e del provvedimento del Settore Paesaggio: **dichiarava conclusi i lavori della conferenza di servizi** ai fini della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base delle posizioni prevalenti esprimeva parere favorevole al rilascio del P.A.U.R. subordinando l'adozione di quest'ultimo al previo rilascio dell'A.U. regionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

[...]

ESPRIME

per tutte le motivazioni riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte, **giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale**, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia in località 'Mezzana di Marco' composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,8 MW e delle relative opere di connessione, anche nel territorio comunale di Torremaggiore - aggiornato con effettive opere di rete, proposto dalla società ETAV SRL e presentato in data 22/12/2020 ed assunto al prot. n. 55605 [...]"

2. Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio Territoriale di Foggia, Vincolo Idrogeologico, prot. n. 34346 del 22/06/2021
"SI COMUNICA CHE

1. le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica;
2. Vengano rispettati i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
3. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;

4. *L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente da questo Servizio Territoriale di Foggia nel rispetto del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi";*
5. *Non è consentita la estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale;*
6. *L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata da questo Servizio nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951;*
7. *Per la realizzazione del progetto potrebbe rendersi necessario l'abbattimento di piante di ulivo anche con caratteristiche di monumentalità; in tal caso, la normativa in materia prevede, in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità, la deroga al divieto di abbattimento degli alberi di ulivo, previa autorizzazione di questo Servizio;*
8. *Per la realizzazione del progetto potrebbero rendersi necessarie estirpazioni di superfici vitate, nel qual caso la normativa vigente prevede la richiesta ed il successivo rilascio di autorizzazione da parte di questa Servizio Regionale;*
9. *per quanto concerne l'eventuale abbattimento di piante ulivo e/o taglio di piante di interesse forestale e/o estirpazione di superfici vitate, questo Servizio rilascerà i provvedimenti autorizzativi di competenza solo dopo aver effettuato gli accertamenti in campo ed acquisito tutta la documentazione atta a comprovare la mancanza di vincoli;*
10. *Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;*
11. *Ai sensi dell'art. 7 del R.R. 9/2015, il materiale in esubero opportunamente caratterizzato deve essere conferito in discarica autorizzata;*
12. *terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;*
13. *nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;*
14. *divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;*
15. *Le opere di cui al progetto vengano installate in terreni non soggetti a produzioni di qualità. I terreni distinti e coltivati ad uliveto e vigneto non devono essere nemmeno marginalmente interessati, né da opere stradali, né di posa di cavidotti/elettrodotti o installazione degli aerogeneratori, quindi, il Progetto non deve alterare né in termini di produttività che espressamente estetica terreni di pregio con produzione DOP/IGT e IGP e DOC";*
16. *La realizzazione dell'impianto non comporti l'espianto di impianti arborei oggetto di produzioni agricole di qualità e che sulle aree interessate dal progetto non gravino impegni derivanti dal loro inserimento in piani e programmi di sviluppo agricolo e rurale cofinanziati con fondi europei (FEOGA e FEARS) non coerenti con la realizzazione dell'impianto;*
17. *Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune su cui l'iniziativa ricade."*

3. E-Distribuzione, prot. n. 572556 del 5/07/2021

"dopo aver visionato la documentazione resaci disponibile, con la presente siamo, di massima, a formulare le nostre valutazioni positive a riguardo dell'intervento in questione.

Facciamo presente che la localizzazione di nuovi impianti non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria di eventuali nostri impianti elettrici interferenti.

In particolare, non dovranno essere occupate le fasce di rispetto necessarie alla gestione delle nostre linee, la cui estensione varia per tipologia di impianto.

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n°1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera.

Eventuali esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici da sostenere”.

4. Marina Militare, Comando Militare Marittimo Sud, Taranto, prot. M_D MARSUD0023049 del 09/07/2021

“Questo Comando Marittimo, visionata la documentazione progettuale al link indicato nella nota in riferimento c), comunica che – per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento”.

5. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Operativa, Infrastrutture Territoriale Bari, prot. RFI-DOI.T.BAA0011P20210000010_1 del 15/07/2021

“Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..”

6. Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), prot. nr. 146587 del 28/09/2021

“Si trasmette in allegato il Nulla Osta alla Costruzione (all.1) dell'elettrodotto interrato di cui all'oggetto, che sarà realizzato dalla Società ETAV SRL come da documentazione progettuale presentata.

[...]

Considerato che la Società ETAV SRL ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 31/08/2021, attestante che nell'area interessata alla costruzione dell'elettrodotto in questione sono presenti interferenze con linee di comunicazione elettronica, in fase esecutiva delle opere la predetta società dovrà garantire il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di legge in tutti i punti di interferenza con le linee di telecomunicazione assicurando l'eliminazione di ogni interferenza elettrica. Pertanto la Società ETAV SRL dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica del tracciato degli elettrodotti.

Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per motivi dipendenti dallo scrivente Ufficio, sarà necessario inviare foto digitali, di cui almeno una contesto e una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate; le foto dovranno essere accompagnate da dichiarazione in cui si attesti che sono veritiere e relative all'impianto in corso di realizzazione.”

[...]

“NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio di linea elettrica interrata MT a 30kV atto alla connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 16.80 MW pari a 3 aerogeneratori, in località Mezzana di Marco nel Comune di Casavecchio di Puglia (FG), subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1. tutte le opere siano realizzate in conformità alla normativa vigente e alla documentazione progettuale presentata;*
- 2. siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con linee di telecomunicazione (attraversamento, parallelismo, avvicinamento) tutte le norme tecniche e le prescrizioni di legge vigenti in materia, in modo da assicurare l'eliminazione di ogni interferenza elettrica.*

Il presente Nulla Osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione redatto dalla società ETAV SRL e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Padova, in data 23/08/2021 al n° 6622, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal R.D. n. 1775 dell'11/12/1933.”

7. Aeronautica Militare, Comando Scuole dell'A.M. /3^ Regione Aerea, prot. n. 0049560 21-10-2021

“Verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari dell'A.M. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 710 del R.D. n. 327/1942 e dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010.

In considerazione che la suddetta realizzazione determina la costituzione di nuovi ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni della circolare in “b” dello Stato Maggiore della Difesa, relativa alla segnaletica e rappresentazione cartografica degli ostacoli, comunicandone le caratteristiche al C.I.G.A. dell'A.M. all'indirizzo di posta elettronica certificata aerogeo@postacert.difesa.it almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.” Parere confermato con nota prot. n. 4825 del 31/01/2022.

8. Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 26395 del 25-11-2021

*“In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, **questo Comando:***

[...]

ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

9. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia, prot. n. 1676 del 10/02/2023

“Esaminata la documentazione tecnica, si esprime, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

- *Siano attuate prima dell'esercizio dell'attività, le disposizioni vigenti in materia di gestione dell'emergenza (piani di emergenza), formazione ed informazione del personale in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08; al riguardo dovrà essere presentata dichiarazione a firma del responsabile dell'attività attestante i nominativi degli addetti antincendio ed il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il numero e tipo di presidi antincendi presenti.*
- *Sia implementato il numero dei presidi antincendi, con l'installazione di minimo n° 3 ulteriori estintori portatili con adeguata capacità estinguente, utilizzabili su apparecchiature elettriche in tensione, da installare in posizione visibile e segnalate.*
- *Sul cartello in prossimità dell'ingresso deve essere riportato almeno un numero telefonico di un tecnico reperibile in grado di supportare adeguatamente e in tempi rapidi il personale Vigilfuoco in caso di emergenza.*

Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11”.

10. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 5116 del 20/02/2024 *“Dall'esame di detta documentazione, posta alla base del procedimento, sembrerebbe non sussistere interferenze con il*

patrimonio autostradale. Pertanto, questo Ufficio Ispettivo, in qualità di soggetto che tutela il vincolo di inedificabilità in fascia di rispetto autostradale, ritiene di non dover esprimere alcun parere su dette opere.

Qualora, nel corso del presente procedimento si dovessero prevedere opere o lavorazioni interferenti con l'infrastruttura autostradale e/o la sua fascia di rispetto, ad oggi non rilevabili, si fa presente l'esigenza di darne tempestiva contezza allo Scrivente Ufficio e alla Società Concessionaria competente Autostrade per l'Italia S.p.A., al fine di acquisire le necessari valutazioni di competenza".

11. ANAS, prot. 171681 del 29/02/2024

"Esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.a non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione."

12. Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, prot. 4464 del 12/03/2024

"Dall'analisi della documentazione di progetto disponibile al link indicato nella citata nota prot. 8477, e in particolare dal piano particellare di esproprio (rev. Giugno 2023), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato."

13. Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. 162997 del 02/04/2024

"questo Servizio esprime, per quanto di propria competenza, PARERE FAVOREVOLE alle opere di progetto, alle seguenti condizioni:

- vengano eliminate le opere di adeguamento sulla viabilità nonché l'allargamento temporaneo della stessa, che interferiscono con le aree demaniali del Regio Tratturo n. 5 (p.lla 81 del Fg. 7 e p.lla 64 del Fg. 4 del NC di Casalvecchio di Puglia) e con la sua fascia di rispetto di mt. 100;*
- siano rimosse eventuali occupazioni temporanee alla fine del cantiere di costruzione ripristinando lo stato dei luoghi;*
- venga acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza e la verifica/parere di compatibilità paesaggistica, al fine di assicurare la tutela dei Tratturi di Puglia;*
- siano previste opere di mitigazione degli impatti e opere di valorizzazione del Tratturo Regio n.5, da concordare con questo Servizio, secondo i criteri del Documento Regionale di Valorizzazione dei tratturi."*

Si riporta di seguito il testo della Determinazione Dirigenziale di VIA, nota prot. n. 043053 del 21/08/2024, che supera le prescrizioni relative alle opere di adeguamento della viabilità esistente, nonché gli allargamenti temporanei di cui al parere della Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, prot. 162997 del 02/04/2024:

"[...] In merito al parere positivo con prescrizioni rilasciato dall'Amministrazione Beni del Demanio Armentizio della Regione Puglia, pervenuto al protocollo della Provincia di Foggia i 02/04/2024 al n. 16747, la Etav S.r.l. ha inviato una nota in data 13/05/2024 in cui chiede che venga riformulata la prescrizione di stralcio della realizzazione dell'adeguamento viario temporaneo. Il motivo della richiesta di Etav S.r.l. consiste nel fatto che senza l'adeguamento della viabilità non ci sarebbe la possibilità di trasportare gli aerogeneratori in sito.

È opportuno specificare che le opere di adeguamento della viabilità esistente, nonché gli allargamenti temporanei, rientrano tra gli interventi ammissibili ai sensi degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR; infatti, il comma 2 degli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR sancisce che sono interventi "non ammissibili" a) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

Il breve tratto di viabilità temporanea prevista in progetto non comporta la costruzione di trincee, rilevati e viadotti e sarà realizzata a raso, ossia, senza quei "rilevanti movimenti terra" che le norme del PPTR richiamate vieterebbero. La natura temporanea dell'opera, infine, non genera alcuna "compromissione

del paesaggio” e a fine cantiere lo stato dei luoghi sarà riportato a quello ante operam.”

14. TERNA, prot. P20240036982 dell'8/04/2024

*“[...] In data 09.10.2020 la Società Etav S.r.l. ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (eolico) per una potenza in immissione pari a 16,8 MW nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG);
in data 08.02.2021 con lettera prot. TERNA/P20210010594 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell'impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla sezione 150 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linea 380 kV San Severo 380 – Rotello 380;
in data 22.04.2021 la Società Etav S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
in data 30.01.2023 con lettera prot. TERNA/A20230010261 la Società Etav S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
in data 21.04.2023 TERNA con lettera prot. TERNA/P20230043748 Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.”*

15. Autorità di Bacino Distrettuale Dell'Appennino Meridionale, prot. n. 12704/2024 del 23-04-2024

“Per quanto fin qui esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di stabilità geomorfologica e di regime idraulico nell'area di intervento ed in quelle contermini; in tale contesto, nella successiva fase di progettazione esecutiva, si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *siano effettuate accurate indagini geognostiche sito-specifiche di tipo diretto (sondaggi con prelievo di campioni; analisi e prove certificate di laboratorio), che consentano di ricostruire in maniera fedele il modello geologico-geotecnico dei terreni di sedime degli aerogeneratori in progetto; sulla base di tale modello saranno definite le migliori soluzioni progettuali a garanzia della stabilità e durabilità delle nuove installazioni, ed eseguite le verifiche di stabilità dei versanti che le ospitano (in condizioni ante operam e post operam, rispettando le disposizioni delle NTC 2018); resta inteso che le verifiche di stabilità dovranno restituire valori del fattore di sicurezza ampiamente cautelativi in rapporto al tipo di intervento e al contesto ambientale; tali approfondimenti non dovranno essere trasmessi alla scrivente Autorità in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive sito-specifiche;*
- *in merito all'impiego della tecnica T.O.C. per l'attraversamento dei reticoli idrografici, si assicuri che il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; inoltre, non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere d'arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *per tutte le strade di nuova realizzazione siano previsti idonei sistemi di raccolta delle acque superficiali opportunamente dimensionati;*
- *si garantisca la stabilità dei fronti di scavo;*
- *si assicuri un'adeguata protezione delle opere da eventuali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *le attività e gli interventi siano tali da non compromettere eventuali futuri interventi di mitigazione del rischio;*
- *al termine dei lavori, la sistemazione dei luoghi sia eseguita a perfetta regola d'arte;*

- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.*

Si precisa che la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale rimane sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali danni e/o disservizi che dovessero accidentalmente occorrere in fase di cantiere ovvero in fase di esercizio dell'impianto.

Sarà compito del Responsabile del rilascio del provvedimento autorizzatorio finale inserire le predette prescrizioni all'interno del dispositivo, e delle figure previste per legge la loro concreta attuazione."

16. Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 208287 del 30/04/2024

"Si sottolinea che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998."

Parimenti, nell'ambito dei comprensori di bonifica, si ricorda che l'Autorità amministrativa competente alle valutazioni in ordine al sistema di gestione e delle tutele dei corsi d'acqua (Autorità amministrativa di polizia idraulica), per effetto della disciplina di cui all'art. 10, co. 1 della L.R. n. 4/2012, è il Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in oggetto del competente Ufficio della Provincia di Foggia ovvero del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, a seconda della titolarità gestionale del corso e/o dei corsi d'acqua eventualmente interessato/i dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che le intersezioni sopra indicate ricadono all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, (rif. Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata - DGR n. 736 del 23/05/2022 - <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-e-bonifica>), la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi". L'Ente Consorzio di Bonifica, benché convocato alle CdS dall'AC, non ha espresso il parere di propria competenza.

17. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale infrastrutture e Sicurezza, Divisione VIII, Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale, prot. 80969 del 02/05/2024 *Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:*

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>

*In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi **preliminarmente e autonomamente** la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all'indirizzo sopra riportato."*

La società ha ottemperato inviando la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie del 15/11/2020", con cui il progettista dell'impianto dichiara "di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS- UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e>

impianti alla data del 3/11/2020. Dalla verifica è risultato che parte delle strutture del progetto, riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84, ricadono nell'area del titolo minerario "POSTA DEL GIUDICE" (Istanze di Permesso di ricerca aggiornato al 30/09/2019) ma a seguito di specifico sopralluogo lo scrivente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti."

- 18. Provincia di Foggia, Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio, Determina del Responsabile Servizio Tutela del Territorio n. 1063 del 01/07/2024, trasmessa con nota prot. 35139 del 02/07/2024** *"Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, la Commissione Paesaggio, considerando anche quanto previsto dal Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, ritiene di poter rilasciare parere favorevole in ordine agli aspetti paesaggistici per gli aerogeneratori denominati A01 e A02.*

In particolar modo per l'aerogeneratore A01 si evidenzia che è collocato a circa 1,2 km dall'UCP Testimonianze della Stratificazione Insediativa: aree appartenenti alla rete dei tratturi (Regio Tratturo Celano Foggia) che risultano classificate dal vigente Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) come appartenenti alla classe a) ex art. 6 c. 1 della L.R. 4/2013, tuttavia il tratturo regio suddetto è stato compromesso in quanto trattasi di una strada provinciale asfaltata - SP8- , e pertanto suscettibile b) nella classificazione della tipologia.

L'aerogeneratore denominato A03 previsto in progetto, non risulta coerente e compatibile con le previsioni del PPTR in quanto interviene con una trasformazione territoriale che altera e compromette le componenti e le relazioni funzionali, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali, trasformando il profilo degli orizzonti persistenti e interferendo con i quadri delle visuali panoramiche e interferiscono con le testimonianze della stratificazione insediativa (Masseria Culnio, Masseria Andreana, Masseria Andreana 2, Masseria Tufarolo, Masseria Zuppetta e Masseria Trotta);

L'area oggetto dell'intervento dell'aerogeneratore A03 è ai margini di una strada a valenza paesaggistica e la realizzazione dell'impianto comprometterebbe le visuali panoramiche limitando la visuale sui quadri paesaggistici interrompendo la fruizione paesaggistica dell'ambito e della strada stessa in quanto canale di accesso visuale preferenziale alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche. Inoltre, si evidenzia che la realizzazione di suddetto aerogeneratore non presenta una progettazione di tipo lineare ma a cluster creando pertanto il cosiddetto effetto selva rappresentando un elemento intrusivo ed estraneo all'interno del contesto paesaggistico. Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, si ritiene pertanto di poter rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica per l'intervento in oggetto con le prescrizioni di seguito indicate:

Al fine di consentire un migliore inserimento paesaggistico dell'opera si ritiene necessario disporre le seguenti prescrizioni:

- *Dovrà essere ridotta al minimo e per le sole finalità dell'intervento la rimozione della vegetazione arborea od arbustiva;*
- *Non è ammissibile l'apertura di nuove strade; - la viabilità di cantiere dovrà essere realizzata rispettando gli equilibri idrogeomorfologici evitando l'utilizzo di sostanze bituminose e/o impermeabilizzanti;*
- *nel rispetto delle norme aeronautiche e delle esigenze di mitigazione degli impatti sull'avifauna, si dovranno utilizzare soluzioni cromatiche neutre di vernici antiriflettenti e colorazioni che contribuiscano alla creazione di un progetto di Paesaggio.*

In armonia con la decisione della Corte Costituzionale n. 383/2005 nonché con quanto stabilito dalla legge regionale 7 novembre 2022, n. 28, sarà necessario prevedere "misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici".

Per quanto sopra evidenziato dovranno essere messe in campo, di concerto con gli Enti gestori e/o gli Enti delegati alla tutela del Bene Pubblico nonché in armonia con le pianificazioni di settore già previste, misure compensative per:

- *La riqualificazione dei tratturi: prevedendo negli spazi aperti coincidenti con l'area di pertinenza del tratturo un sistema di pannelli informativi e didattici circa la presenza del tratturo e la sua storia.*

[...]

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO di quanto in narrativa riportato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI RILASCIARE per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla ditta Etav SRL per l'intervento di seguito descritto: Oggetto: "Impianto Eolico sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia in località Mezzana di Marco composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,80 MW e delle relative opere di connessione ricadenti nel comune di Torremaggiore" Comune: CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG)

Dati catastali:

- *fg: 6, numero: 33*

con le prescrizioni richiamate in narrativa al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni".

Con il provvedimento dirigenziale di VIA è stato dato parere favorevole anche e all'aerogeneratore A03:

"Vista l'analisi elaborata dal RUP (istanza 2020/00159/VIA-PAUR) secondo la quale l'aerogeneratore A03 risulterebbe di fatto allineato ad altri aerogeneratori già assentiti e realizzati, questo Servizio ritiene corretta ed idonea la valutazione eseguita e le conseguenti determinazioni."

Considerato che, nel corso della Conferenza di Servizi conclusiva del 01/08/2024 il Funzionario Tecnico titolare di E.Q. del Settore Ambiente, nonché Responsabile del procedimento, ing. Montasser Raouahi, alla luce dell'istruttoria espletata, dei pareri pervenuti e del provvedimento del Settore Paesaggio: **dichiarava conclusi i lavori della conferenza di servizi** ai fini della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base delle posizioni prevalenti esprimeva parere favorevole al rilascio del P.A.U.R. subordinando l'adozione di quest'ultimo al previo rilascio dell'A.U. regionale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003."

19. SNAM, prot. n. 207 del 23/07/2024

"Metanodotti interferenti:

- MET. Rifacimento S. Salvo Biccari – DN650

"Con riferimento alla Vs. PEC del 19.07.2024 e con successive integrazioni progettuali riguardanti l'Opera e l'interferenza in oggetto, Snam Rete Gas (Soggetto proprietario e gestore del metanodotto interferito, opera destinata ad attività di trasporto del gas naturale dichiarata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 23 maggio 2000 N. 164 e dell'art. 1, comma 2 lettera b, della legge n. 239/2004 "attività di interesse pubblico") precisa quanto segue.

L'attività di trasporto del gas naturale svolta dalla scrivente Società è disciplinata dalle vigenti norme di sicurezza del Decreto 24.11.84 del Ministero degli Interni e s.m.i. (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e del Decreto 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8 - pubblicato sul S.O. della G.U. n.107 del 08.05.08) nonché in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei gasdotti con altre infrastrutture o servizi. In relazione alle predette normative, Snam Rete Gas a tutela delle proprie infrastrutture ha acquisito preventive autorizzazioni/permessi/concessioni e, in terreni privati, costituito idonei titoli opponibili a terzi (servitù di metanodotto).

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che, vengano realizzate come da progetto allegato alla Vs. predetta

nota e che siano rispettate le seguenti inderogabili condizioni.

L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio (tel. 0881-296066), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;

- 1. Il primo attraversamento denominato "GE.CDP01.ITER.SNAM.01.pdf" verrà effettuato mediante TOC, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore o uguale a metri 2,5 in sottopasso al metanodotto mediante l'utilizzo della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata) come indicato nel progetto "PLANIMETRIA SU ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO D'INTERFERENZA CON GASDOTTO SNAM RETE GAS S.p.A. - FOTO DELLO STATO DEI LUOGHI, n. elaborato ITER.SNAM.01" Firmato dal Dott.Ing. Nicola Forte, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia Foggia n.2216;*
- 2. Le buche per il posizionamento della trivella dovranno essere posizionate esternamente alla nostra fascia di sicurezza;*
- 3. Eventuali pozzetti di ispezione e cabine di trasformazione dovranno essere collocati fuori fascia di sicurezza;*
- 4. A termine dei Vs. lavori dovrà esserci consegnato il disegno as-built dell'attraversamento comprendente l'andamento planimetrico e profilo longitudinale del Vs sottoservizio, eseguito sulla base dei dati registrati in automatico durante l'esecuzione del foro pilota (sia degli attraversamenti che dei tratti in parallelismo);*
- 5. qualora in corso di esecuzione dei Vs. lavori non vengano rispettate le condizioni sopra citate, gli stessi dovranno essere interrotti e Snam Rete Gas dovrà provvedere con proprie imprese Resta altresì inteso che la fascia asservita per ogni gasdotto oggetto di interferenza, dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere posato alcun cavidotto entro suddetta fascia;*
- 6. l'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della nostra condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t dotati di benna liscia fino ad una distanza di metri 0,60 dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;*
- 7. obbligo di trasferire le informazioni di cui ai punti a tutto il proprio personale ivi compreso quello di eventuali appaltatori o subappaltatori;*
- 8. dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto.*
- 9. Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, anche in futuro, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra così come per le opere necessarie a protezione del Vs sottoservizio.*

Resta infine inteso che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al D.M. 17.04.2008, nonché al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - da parte Sua - di ripristinare i terreni allo stato "quo ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere. Il predetto Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Centro di Foggia tel. 0881-296066 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato."

20. ENAC, prot. n. 110364 del 25/07/2024

"Acquisito il parere dell'ENAV S.p.A., reso con foglio a rif. C), secondo cui l'impianto non ha implicazioni sugli aeroporti di competenza ENAV, tuttavia essendo di altezza uguale/superiore a 100 m AGL è soggetto a pubblicazione in AIP Italia come Ostacolo alla Navigazione Aerea in Rotta; non vi sono implicazioni con le procedure strumentali e nemmeno con i sistemi NAV/COM (nella componente TBT)/RADAR di ENAV.

Considerati gli esiti dell'istruttoria valutativa condotta dalla struttura tecnica della scrivente Direzione da cui risulta che, pur dovendo essere trattato come un ostacolo alla navigazione aerea in quanto presenta un'altezza superiore a 100 m dal suolo, il manufatto in oggetto non influisce negativamente:

- *sulla regolarità delle operazioni per quanto acquisito dal parere ENAV rif. C)*
- *sulla sicurezza in quanto sono adottabili le misure di mitigazione previste dalla normativa di settore (pubblicazione e/o segnalazioni).*

L'intervento, inoltre, è conforme a quanto disciplinato dalla circolare DIRGEN-DG-25/02/2010-0013259-P (valutazione progetti e richiesta nulla osta per parchi eolici).

Si esprime nulla osta, ai sensi degli artt. 709 e 711 del Codice della Navigazione, alla realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:

1. la struttura sia dotata di segnaletica:

- *cromatica diurna, conforme alla EASA CS ADR-DSN.Q.851 (Regulation (EU) No 139/2014)",*
- *luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla EASA CS ADR-DSN.Q.851, (Regulation (EU) No 139/2014).*

Si noti che l'eventuale vicinanza ad altre installazioni simili, comporta che la segnaletica luminosa notturna dovrà rappresentare l'insieme delle installazioni come un unico oggetto esteso.

2. siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, alla Scrivente Direzione Territoriale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:

- *data di inizio lavori;*
- *posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84;*
- *altezza massima in sommità valutata rispetto al livello campagna;*
- *quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);*
- *attivazione della segnaletica luminosa.*

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014;

Tali prescrizioni costituiscono elemento qualificante e validante il presente provvedimento che si intende decaduto ove non siano integralmente rispettate. Resta inteso che:

- *la prescritta segnalazione dovrà essere predisposta dal momento in cui l'intervento inizia a configurarsi ostacolo alla navigazione;*
- *ENAV, conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2017/373, emendato dal*

Regolamento UE 2020/469, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi, provvederà inoltre per quanto di competenza ai sensi dell'art. 691Bis del Codice della Navigazione.

- *Il Comune di Castelvechio di Puglia è informato per conoscenza ai fini di quanto di propria competenza ai sensi dell'art. 712 del Codice della Navigazione in merito alla collocazione di segnali.*

Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell'Aeronautica Militare in materia demaniale, procedure strumentali per gli spazi aerei di cui è responsabile e volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000).

La presente autorizzazione ha validità di 3 anni a decorrere dalla data di emissione, decorsi i quali senza che l'intervento sia stato ultimato e che siano stati adempiuti gli obblighi in materia di pubblicazione aeronautica, sarà necessario presentare una nuova istanza.

Le prestazioni relative alla presente attività saranno poste a carico di codesta Società con fatturazione diretta in favore dell'ENAC per le attività istituzionali ai sensi del Regolamento delle Tariffe dell'ente."

21. Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, prot. n. 471937 del 02/09/2025

"Si fa riferimento alla richiesta di attestazione in oggetto... [omissis]..., relativa alle p.lle catastali come di seguito riportate

[omissis]

A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Torremaggiore (FG) e Casalvecchio di Puglia (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. 332/1928 e L.R. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco".

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Con nota prot. 493663 del 10/10/2024, la scrivente Sezione invitava il Comune di Casalvecchio di Puglia e il Comune di Torremaggiore a pubblicare presso i propri albi pretori la "comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità"; contestualmente invitava la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla presente, comunicando anticipatamente, allo Scrivente Servizio il giorno di pubblicazione.
- Con nota acquisita al prot. 559405 del 13/11/2024, il Comune di Torremaggiore trasmetteva la relata di pubblicazione su Albo Pretorio (dal 10/10/2024 al 25/10/2024) dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe.
- Con nota prot. 6559 del 14/11/2024, acquisita al prot. 562625 in pari data, il Comune di Casalvecchio di Puglia trasmetteva la relata di pubblicazione su Albo Pretorio (dal 14/10/2024 al 13/11/2024) dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe.
- Con nota acquisita al prot. 575968 del 21/11/2024, la Società proponente trasmetteva evidenza dell'avvenuta pubblicazione su due quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) degli avvisi di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità relativo al progetto in epigrafe.
- dalla pubblicazione degli avvisi predetti non sono pervenute osservazioni alla Sezione scrivente.

CONSIDERATO INOLTRE CHE il Proponente, con note acquisite al protocollo n. 647061 del 31/12/2024 e n. 596799 del 23/10/2025 trasmetteva la documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo ed in particolare:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, firmato digitalmente su supporto ottico;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell’impianto in aree distanti più di 1 Km dall’area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell’impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ricadenza dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti),
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 7 agosto 2017, che la Società deve presentare almeno 90 giorni prima dell’inizio lavori, anche solo per via telematica nonché il piano di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in fase esecutiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al dpr 445/2000, attestante il pagamento da parte del committente dei correlati compensi calcolati in conformità alle tariffe professionali vigenti, in applicazione della legge n. 30 del 05.07.2019, che ha approvato le “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale”;
- evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento, a norma della Legge 239/2004 e DM 10.09.2010.

Sul punto si riferisce che, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 22/07/2024, la proposta di convenzione che la Società ha trasmesso al Comune di Casalvecchio di Puglia e condiviso con il medesimo Comune, *“si riferisce all’impianto nella sua potenza nominale di 16,8MW e alla produzione di progetto attesa; essa prevede l’attualizzazione del 3% dei ricavi al tasso del 5,11%, tasso individuato dal MISE come tasso di attualizzazione per gli investimenti incentivati, [omissis]”*.

Durante la CdS decisoria dell’1/08/2024 sul tema delle Misure Compensative è stata confermata la volontà di un accordo tra la Società e il Comune competente.

Successivamente, con la menzionata nota acquisita al prot. 596799 del 23/10/2025, il Proponente si è impegnato, in caso di effettiva realizzazione dell’impianto eolico, *“a realizzare opere compensative”* nella stessa comunicazione quantificate.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per

monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere”;

- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto che con nota prot. n. 591880 del 29.11.2024, questa Sezione ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- ai sensi della deliberazione di giunta regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in data 23/01/2025 ha sottoscritto, nella persona del rappresentante legale, l'atto unilaterale d'obbligo, successivamente repertoriato al n. 26456 del 04/02/2025;

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto nella sua versione autentica digitale che sarà sigillata con firma digitale dalla Sezione Transizione Energetica.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
- Comunicazione di informativa antimafia prot. PR_PDUTG_Ingresso_0004778_20250116 e successivamente PR_PDUTG_Ingresso_0117477_20251104, salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia negativa.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) in località 'Mezzana di Marco' composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,8 MW e relative opere e infrastrutture connesse anche nel territorio comunale di Torremaggiore (FG) di cui al codice pratica TERNA S.p.A. cod: 202001930.

WTG	Long. Est UTM WGS 84 – fuso 33	Lat. Nord UTM UTM WGS 84 –fuso 33	Modello turbina	Potenza [KW]
A01	510962.4	4609395.2	Vestas V150	5,600
A02	510630.2	4608210.6	Vestas V150	5,600
A03	511575.6	4607770	Vestas V150	5,600

- un cavidotto di connessione dell'impianto
- una stazione di utenza (anche SE di utenza), collegata in antenna in alta tensione alla sezione a 150 kV della nuova SE Terna (già autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017) di Torremaggiore 380/150 kV della RTN di proprietà Terna S.p.a da inserire in entra-esce alla linea 380 kV San Severo 380 – Rotello 380 (collegamento già autorizzato con la medesima D.D.)
- ulteriori infrastrutture strettamente indispensabili al completamento delle opere in elenco.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il funzionario EQ

arch. Tommaso Amante

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)
Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X): diretto indiretto X neutro non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di provvedimento amministrativo rilasciato *ex lege* su istanza di parte;

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica

Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la LR 11/2001 e ss.mm.ii applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali nella Regione Puglia a norma del Codice dell’Ambiente;
- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”.
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” che introduce importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Il decreto, in attuazione dell’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, mira a favorire la diffusione degli impianti FER attraverso una razionalizzazione e un riordino delle procedure, in linea con le direttive europee- per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota acquisita al prot. n. 331728 del 02/07/2024, trasmetteva la Determinazione del Responsabile del Servizio Tutela del Territorio n. 1063 dell'1/07/2024 con cui veniva rilasciato *“accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR con prescrizioni” per “gli aerogeneratori denominati A01 e A02; [...] l'aerogeneratore denominato A03 previsto in progetto, non risulta coerente e compatibile con le previsioni del PPTR”*.
- la Provincia di Foggia, con nota acquisita al prot. n. 413514 del 21/08/2024, trasmetteva il Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d'Impatto Ambientale che esprimeva *“giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale, con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto eolico sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia in località ‘Mezzana di Marco’ composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,8 MW e delle relative opere di connessione, anche nel territorio comunale di Torremaggiore - aggiornato con effettive opere di rete, proposto dalla società ETAV SRL e presentato in data 22/12/2020 ed assunto al prot. n. 55605”* (prot. AC);
- questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 591880 del 29/11/2024, comunicava nella persona del Responsabile del Procedimento, di potersi esprimere favorevolmente, alle condizioni e prescrizioni richiamate dalla Provincia di Foggia nel verbale della Conferenza di Servizi dell'01/08/2024 acquisito al prot. n. 404399 dell'08/08/2024 e nel Provvedimento Dirigenziale di Valutazione d'Impatto Ambientale trasmesso con nota acquisita al prot. n. 413514 del 21/08/2024, al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di competenza provinciale, fatte salve le dovute misure di compensazione e mitigazione stabilite in Conferenza di Servizi o comunque nell'iter istruttorio a favore delle amministrazioni comunali.

DATO ATTO CHE:

- la D.G.R. n. 1944 del 21.12.2023 con la quale l'ing. Francesco Corvace, è stato individuato quale Dirigente della Sezione nella quale è incardinato il procedimento del rilascio dell'Autorizzazione Unica e, per il quale, lo stesso risulta anche Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012.

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **ETAV S.r.l.** in data 23/01/2025 e successivamente repertoriato al n. 26456 del 04/02/2025

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la ETAV S.r.l. ha provveduto a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione “Progetti Definitivi” il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle relative opere di connessione elettrica;
- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori e in particolare nei verbali delle Conferenze di Servizi svoltesi in data 22/07/2024 e 01/08/2024, nonché nell'atto di impegno trasmesso con nota acquisita al prot. 596799 del 23/10/2025;

Precisato che:

Il provvedimento di Autorizzazione Unica è adottato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 591880 del 29/11/2024 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla ETAV S.r.l., Via Unità d'Italia, 14, 35010 Limena (PD), Cod. Fis. e P.IVA 01164760959, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, D.G.R. 1901/2022 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito nel Comune di Casalvecchio di Puglia (FG) in località 'Mezzana di Marco' composto da 3 aerogeneratori per una potenza complessiva di 16,8 MW e relative opere e infrastrutture connesse anche nel territorio comunale di Torremaggiore (FG) di cui al codice pratica TERNA S.p.A. cod: 202001930.

WTG	Loc. Est UTM WGS 84- fuso 33	Loc. Nord UTM WGS 84 - fuso 33	Modello turbina	Potenza [KW]
A01	510962.4	4609395.2	Vestas V150	5,600
A02	510630.2	4608210.6	Vestas V150	5,600
A03	511575.6	4607770	Vestas V150	5,600

- un cavidotto di connessione dell'impianto
- una stazione di utenza (anche SE di utenza), collegata in antenna in alta tensione alla sezione a 150 kV della nuova SE Terna (già autorizzata con D.D. n. 15 del 13.03.2017) di Torremaggiore 380/150 kV della RTN di proprietà Terna S.p.a da inserire in entra-esce alla linea 380 kV San Severo 380 – Rotello 380 (collegamento già autorizzato con la medesima D.D.)
- ulteriori infrastrutture strettamente indispensabili al completamento delle opere in elenco.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepito nel provvedimento finale di PAUR a norma dell'art.27 bis del D Lgs 152/2006, titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente interessati, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La ETAV S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della Rete;
- laddove le opere elettriche siano realizzate dalla Società gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, e di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 591880 del 29/11/2024.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui

- al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di D.G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019, nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito, nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j) delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a. mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b. mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c. mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d. mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte solare non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

Questa Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e ai Comuni interessati.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 42 fasciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:

- alla Provincia di Foggia;
- al Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI Divisione III – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise
- alla Aeronautica militare Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea-Ufficio Territorio e Patrimonio
- al COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA” SM-Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari;
- a SNAM
- a ENAC
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali
 - Sezione Tutela del Paesaggio
 - Sezione Urbanistica – Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
- al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture della Regione Puglia
 - Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
 - Ufficio Coordinamento Struttura Tecnica Provinciale di Foggia
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica – STP Foggia
 - Sezione Risorse Idriche
- a Terna S.p.A.;
- ad Enel Spa;
- al GSE S.p.A.;
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- al Comune di Foggia
- al Comune di Casalvecchio di Puglia (FG)
- Al Comune di Torremaggiore (FG)
- all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale – Sede Puglia;
- ad Arpa Puglia; direzione scientifica e DAP Foggia;
- alla ETAV S.r.l. in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto Tecnico su impianti di produzione di biometano e impianti F.E.R.
Tommaso Amante

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace